

# **Coronavirus - Misure di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie - Prima illustrazione delle norme in materia di lavoro e previdenza**

Prime note sul decreto-legge (c.d. "Cura Italia") contenente, tra l'altro, le misure economiche per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Decreto-Legge n. 18/2020).

Come già anticipato in "Lavoro e Previdenza" n. 12/2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento, di cui si riporta nuovamente il testo in allegato per comodità di consultazione, è in vigore dal 17 marzo 2020 e prevede in particolare:

- misure a sostegno del lavoro;
- misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Si sottolinea che, trattandosi di un decreto-legge, le norme in esso contenute, dovranno, per la loro definitiva validità, essere convertite in legge, entro il 16 maggio 2020, eventualmente modificate o integrate, dal Parlamento.

Per quanto attiene alle materie del lavoro e della previdenza sociale, con riserva di tornare sugli argomenti trattati ad esito delle indicazioni che perverranno da parte degli Enti competenti, si evidenziano le norme di più immediato interesse per le imprese.

## **PROROGA AL 20 MARZO 2020 DEI VERSAMENTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

L'*art. 60* ha previsto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

## **VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato<sup>1</sup>, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi (dall'*art. 62, comma 2*) i versamenti da autoliquidazione con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte effettuati in qualità di sostituti di imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è rimborsato quanto già eventualmente pagato.

Inoltre, l'*art. 61, comma 2*, estende ad una serie di soggetti<sup>2</sup> la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già disposta - per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator - dall'art. 8 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 (v. "[Lavoro e Previdenza](#)" n. 10/2020).

Per quanto attiene agli aspetti fiscali del decreto-legge in commento, compresa la sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute, v. l'apposita circolare del Servizio Tributario dell'Unione Industriale Torino, in corso di emanazione.

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI**

### **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO PER "EMERGENZA COVID-19"**

L'art. 19 prevede una causale specifica di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, con un finanziamento di 1347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora emerga che detto limite sia stato raggiunto anche in via prospettica, non vengono prese in considerazione nuove domande.

L'intervento speciale della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o dell'assegno ordinario per la specifica causale "emergenza COVID-19" può essere richiesto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In tale ipotesi:

- non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di informazione e consultazione sindacale, ma è comunque previsto che l'azienda effettui l'informativa. Ove richiesto, l'esame congiunto deve essere svolto, anche in via telematica, "entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva"<sup>3</sup>;
- l'assegno ordinario è concesso, entro i limiti indicati, anche per i lavoratori dei datori di lavoro iscritti al FIS che occupino mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento può essere erogato, su istanza del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS;
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- il periodo richiesto non è computato ai fini del limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o delle 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno ordinario, né ai fini del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- non si tiene conto del limite dell'1/3 delle ore lavorabili né i periodi concessi sono rilevanti ai fini delle successive richieste;
- non è previsto il requisito dei 90 giorni di anzianità nell'unità produttiva per cui si richiede l'ammortizzatore sociale, essendo sufficiente che il lavoratore risulti già in servizio alla data del 23 febbraio 2020;
- all'assegno ordinario erogato dal FIS non si applica, limitatamente all'anno 2020, il tetto massimo di spesa aziendale (corrispondente a dieci volte l'ammontare di quanto dovuto al Fondo stesso dal datore di lavoro, al netto di quanto già deliberato in favore del medesimo datore);
- l'istanza deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario;
- la valutazione nel merito delle domande è semplificata, in quanto non comporta la verifica dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento al datore di lavoro o al fatto del terzo, né la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa è necessaria ai fini dell'integrabilità della specifica causale;

- anche i fondi bilaterali di solidarietà alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le modalità indicate nel medesimo *art. 19*, con oneri a carico dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

INTERVENTI PER LE AZIENDE CHE HANNO IN CORSO  
UNA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA  
O UN ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Lo speciale intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o dell'assegno ordinario di cui all'*art. 19* può essere concesso, per un periodo massimo di 9 settimane, anche alle aziende che hanno in corso, alla data del 23 febbraio 2020, un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa sospensione<sup>4</sup> di quest'ultimo (*art. 20*).

L'intervento dello speciale ammortizzatore sociale per "emergenza COVID-19" può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La misura ha una copertura finanziaria di 338,2 milioni di euro, per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora emerga che detto limite sia stato raggiunto anche in via prospettica, non sono prese in considerazione nuove domande.

Analoga previsione, riferita all'assegno ordinario per "emergenza COVID-19", è contenuta nell'*art. 21* per quanto riguarda le aziende iscritte al FIS che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà<sup>5</sup>.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Per gli altri datori di lavoro del settore privato, "per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro", ad esclusione dei datori di lavoro domestico, l'*art. 22* ha stanziato 3.293,2 milioni di euro, per l'anno 2020, da ripartire tra le Regioni per finanziare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in conseguenza dell'emergenza in atto. Il trattamento in deroga:

- non può superare le 9 settimane;
- è riconosciuto previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
- è concesso dalle Regioni esclusivamente mediante la modalità del pagamento diretto ai lavoratori;
- comporta il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il trattamento in deroga è concesso dalle Regioni con decreto<sup>6</sup>, entro le risorse assegnate in base alla ripartizione effettuata dal Ministero del Lavoro. Qualora emerga, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa, non possono essere emessi altri decreti.

TERMINI PROCEDIMENTALI  
DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

L'*art. 20, comma 4*, prevede che, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto ed alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano i termini procedurali previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

## **CONGEDI PER I GENITORI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**

L'*art. 23* prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, che siano genitori di figli di età non superiore a 12 anni<sup>7</sup>, di fruire di uno specifico periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, a decorrere dal 5 marzo 2020, durante la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa, secondo le indicazioni stabilite dall'INPS.

Analogo diritto è riconosciuto ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'INPS o autonomi iscritti all'INPS.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

E' altresì riconosciuta la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra 12 e 16 anni, di astenersi dal lavoro<sup>8</sup> per il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa ai congedi indennizzati, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro<sup>9</sup> da utilizzare per prestazioni da rendersi mediante il libretto famiglia (art. 54-bis della Legge 24 aprile 2017, n. 50, in "[Lavoro e Previdenza](#)" n. [27/2017](#)).

I benefici di cui all'*art. 22* sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, non prendendo in considerazione ulteriori domande qualora emergesse, anche in via prospettica, il superamento di detto limite.

## **ESTENSIONE DEI PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/1992**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'*art. 33*, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato dall'*art. 24* di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili<sup>10</sup> nei mesi di marzo e aprile 2020.

## **COPERTURA DEI PERIODI DI SORVEGLIANZA ATTIVA NEL SETTORE PRIVATO (QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA)**

Ai sensi dell'*art. 26*:

- i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro (*art. 26, comma 1*). A tal fine, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di sorveglianza attiva (*art. 26, comma 3*). Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore del 17 marzo 2020, anche in assenza del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica (*art. 26, comma 4*).

Inoltre, fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza

dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero (*art. 26, comma 2*).

Gli oneri a carico del datore di lavoro che ne faccia richiesta e degli Istituti previdenziali relativi alla copertura delle assenze di cui all'*art. 26* sono a carico dello Stato entro il limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, non prendendo in considerazione ulteriori domande qualora emergesse, anche in via prospettica, il superamento di detto limite (*art. 26, comma 5*).

### **INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO**

L'*art. 42, comma 2*, prevede che nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico accertatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela, secondo le disposizioni vigenti. In tale ipotesi, le prestazioni dell'INAIL sono riconosciute anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente assenza dal lavoro. Detti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

### **DIRITTO DI PRECEDENZA NEL LAVORO AGILE**

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'*art. 3, comma 3*, della Legge n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle medesime condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, sempre che ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (*art. 39, comma 1*).

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni mediante lo smart working (*art. 39, comma 2*).

### **SOSPENSIONE DI TERMINI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI**

L'*art. 46* preclude, per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020), l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e, per lo stesso periodo, sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Nel medesimo periodo, il datore di lavoro - indipendentemente dal numero di dipendenti - non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'*art. 3* della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

### **LAVORO DOMESTICO**

L'*art. 37, comma 1*, sospende i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già pagati.

### **SOSPENSIONI DI TERMINI DI PRESCRIZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA**

Il *comma 2* dell'*art. 37* prevede la sospensione dei termini di prescrizione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

## **PRESTAZIONI DELL'INPS E DELL' INAIL SOSPENSIONE DI TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE**

Nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL (*articoli 34 e 42, comma 1*).

### **COLLOCAMENTO MIRATO**

L'*art. 39* sospende - tra l'altro - gli adempimenti circa gli obblighi inerenti alle assunzioni obbligatorie di cui all'*art. 7* della Legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020.

### **SOSPENSIONE DI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (*art. 103*).

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

I certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

### **UTILIZZO DELLE MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'*art. 16* dispone che, fino alla fine dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'*art. 74, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. In conseguenza, è autorizzato l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio<sup>11</sup>.

### **PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è riconosciuto e recuperato mediante compensazione dai sostituti d'imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione di aprile 2020 e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno (*art. 63*).

## ALTRE DISPOSIZIONI

Si sottolineano altresì le seguenti ulteriori norme:

- indennità per i liberi professionisti titolari di partita IVA e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (*art. 27*);
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (*art. 28*);
- indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (*art. 29*);
- proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL (*art. 33*);
- indennità per i lavoratori dello spettacolo (*art. 38*);
- sospensione delle misure di condizionalità previste per la fruizione di prestazioni di sostegno al reddito, ammortizzatori sociali, disoccupazione ecc. (*art. 40*);
- sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'INPS (*art. 41*);
- sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (*art. 67*);
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (*art. 68*);
- proroga della validità dei documenti di riconoscimento (*art. 104*).

<sup>1</sup> Per i soggetti presenti nella c.d. "zona rossa" individuati dal Decreto-Legge n. 9/2020, continuano a valere le specifiche disposizioni sulla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari dettate dal Decreto ministeriale 24 febbraio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020).

<sup>2</sup> I soggetti per cui è stata disposta la sospensione dei termini dall'*art. 61, comma 2*, sono i seguenti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

<sup>3</sup> Lascia perplessi il riferimento ad una comunicazione preventiva, trattandosi di un evento connotato dalla oggettiva impossibilità da parte dell'azienda di farvi fronte. Nemmeno secondo i termini procedurali ordinari di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (che comunque - si ripete - non si applica alla fattispecie), nelle ipotesi di evento oggettivamente non evitabile è previsto l'obbligo di comunicazione preventiva.

<sup>4</sup> Il trattamento previsto dall'*art. 19* sospende e sostituisce il trattamento straordinario di integrazione salariale in corso.

E' prevista la sospensione, anziché l'interruzione, anche per la medesima misura già disposta dall'art. 14 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, per la "zona rossa" (v. "[Lavoro e Previdenza](#)" n. 10/2020).

<sup>5</sup> Le risorse a copertura della misura di cui all'*art. 21* sono comprese nello stanziamento complessivo di 1.347,2 milioni di euro disposto dall'*art. 19*.

<sup>6</sup> Da trasmettere in modalità telematica all'INPS entro 48 ore dall'adozione.

<sup>7</sup> O senza limite di età in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

<sup>8</sup> A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

<sup>9</sup> Per il personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenente alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il bonus è elevato fino a 1000 euro.

<sup>10</sup> Il personale sanitario usufruisce dei permessi compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità.

<sup>11</sup> L'*art. 15* contiene disposizioni straordinarie per la produzione e il commercio delle mascherine, in deroga alle norme vigenti, che comprendono la valutazione delle caratteristiche di tali dispositivi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL come autocertificate dai soggetti che le producono o le commercializzano.